

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Parte ricorrente ha convenuto tre intermediari ritenendoli responsabili della truffa patita. Più in particolare riferisce di essere stato contattato, nell'ottobre 2023, da un soggetto che si qualificava consulente di una società finanziaria operante in ambito *trading online* tramite piattaforma presente su un sito internet. Tale consulente, che garantiva il possesso di regolare licenza alla prestazione di servizi di investimento, proponeva un'attività di investimento, partendo da un importo di capitale minimo, da effettuarsi tramite iscrizione su una piattaforma raggiungibile tramite *link*. Parte ricorrente riferisce in proposito di aver effettuato un controllo prima di procedere con gli investimenti richiesti, controllo che dava esito positivo: il sito risultava attivo e non erano presenti avvisi o alert di abusivismo finanziario diramati dalla Consob o da altra Autorità di vigilanza straniera. Tra il novembre 2023 e l'agosto 2024, parte ricorrente versava complessivamente € 181.000,00, tramite bonifici bancari disposti in favore dei beneficiari indicati di volta in volta dai consulenti che lo seguivano. A seguito di tali versamenti, sulla piattaforma di *trading* risultavano consistenti profitti. Tuttavia, ad agosto 2024, quando parte ricorrente voleva prelevare delle somme, dopo varie richieste ai citati consulenti, apprendeva di essere stato vittima di una truffa. Riferisce ancora che presentava denuncia e attivava la procedura di *recall* dei bonifici effettuati che dava esito negativo in ragione del fatto che la società destinataria dei pagamenti, da alcune verifiche effettuate, era in realtà una "*società fantasma*". Poiché i bonifici effettuati sono stati

effettuati, tra l'altro, su conti intrattenuti presso i tre intermediari convenuti in questa sede, parte ricorrente chiede che gli stessi vengano condannati "*al risarcimento del danno patito*" per il complessivo importo di € 106.000,00 (con quantificazione suddivisa per ciascun intermediario) ovvero, in subordine, alla "*minor somma accertata*" anche in relazione al danno da perdita di *chance* quantificata nell'80% delle somme transitate sui conti, oltre spese ed onorari e rimborso delle spese di procedura. Secondo parte ricorrente, infatti, l'apertura e il mantenimento in operatività dei conti correnti su cui sono confluite le somme, intestati a società fittizia, configura una violazione della disciplina antiriciclaggio e delle norme in materia di adeguata verifica della clientela, la cui osservanza è imposta agli istituti convenuti, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica, segnalazione ed astensione e l'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio, sanzionata quale illecito amministrativo dall'art. 56 del D.lgs. 231/2007, configura anche un fatto illecito ex art. 2043 c.c. nei rapporti privatistici.

Tutti e tre gli intermediari hanno presentato le rispettive controdeduzioni, tutti e tre chiedendo il rigetto del ricorso. L'intermediario A deduce di aver acceso il rapporto n.**005/737 riferibile alla società V** (destinataria dei bonifici truffaldini) in data 06.11.2023 alla presenza del suo amministratore unico e rappresentante legale il quale provvedeva a fornire le informazioni richieste ai fini della cd "adeguata verifica" prevista dal D. Lgs 231/07, con l'indicazione del titolare effettivo della società; in tale occasione, veniva dichiarato che il rapporto di conto corrente sarebbe stato destinato alla gestione degli incassi e pagamenti della società e che quest'ultima avrebbe svolto attività nel settore della consulenza informatica. Precisa che le fonti relative alla società consultate prima dell'accensione del rapporto non evidenziavano alcuna informazione negativa e che, verificata la non congruità della movimentazione registrata in sede di apertura del rapporto, dopo aver chiesto più volte chiarimenti all'amministratore unico, ha interrotto il rapporto di conto corrente in data 24.11.2023.

L'intermediario B deduce di aver acceso un rapporto di conto corrente con la società destinataria dei bonifici truffaldini in data 23.04.2024 presso i propri locali nel rispetto degli obblighi di adeguata verifica. Riferisce che i fondi pervenuti presso sul rapporto del beneficiario sono stati distratti prima della ricezione del messaggio di recall.

L'intermediario C riferisce quanto segue:

- (a) parte ricorrente quantifica erroneamente le somme transitate sul conto corrente intestato alla società V*: i pagamenti effettuati sul predetto conto ammontano ad € 20.000,00 e non € 40.000,00;
- (b) le operazioni di pagamento contestate sono state eseguite dalla banca in conformità alle disposizioni di cui alla normativa in materia di servizi di pagamento (D.Lgs. 11/2010) contabilizzando i relativi importi in accredito sul conto corrente contrassegnato dalle coordinate IBAN indicate dal ricorrente;
- (c) l'apertura di conto corrente, senza concessione di linee di credito, da parte della società destinataria dei bonifici poi rivelatisi truffaldini non presentava rischi particolari: alla data di apertura dei rapporti, era stata costituita solo da pochi mesi e, di conseguenza, i controlli dovuti erano quelli afferenti l'identificazione corretta e completa della società e del suo legale rappresentante;
- (d) in concreto, gli obblighi di adeguata verifica al momento dell'instaurazione del rapporto con la società sono stati adempiuti con l'identificazione del cliente, la verifica della sua identità, l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e l'identificazione del titolare effettivo, provvedendo anche a verificare i documenti ufficiali rilasciati da enti pubblici, la registrazione della società nella Camera di Commercio e l'atto costitutivo che, essendo redatto da notaio, è dotato di pubblica fede;
- (e) la domanda per perdita di *chance* è infondata e priva di sostegno probatorio.

Parte ricorrente ha replicato come segue. Quanto all'intermediario A ha

- (i) sottolineato che non è stato prodotto alcun documento volto a provare il rispetto degli obblighi di adeguata verifica imposti dalla normativa anti riciclaggio al momento dell'accensione del rapporto;

- (ii) eccepito che i bonifici sono stati effettuati in data 10.11.2023 e in data 17.11.2023 e l'intermediario, anziché astenersi dal compimento dell'operazione e procedere con la segnalazione all'UIF ai sensi dell'art 35 D.e art. 42 del Lgs 131/2007, ha effettuato il recesso e poi estinto il rapporto;
- (iii) dedotto che la condotta della banca è apprezzabile anche sotto il profilo della perdita di *chance*, atteso il fatto che le caratteristiche di tracciabilità dei pagamenti tramite bonifico, rendevano possibile un recupero utile dei fondi mediante l'intervento delle banche ordinanti o dell'Autorità Giudiziaria.

Dunque, insiste per l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'intermediario A. Quanto all'intermediario B, osserva che:

- (i) al momento dell'apertura del conto corrente (23.04.2024) la società era già stata segnalata negativamente a causa dell'estinzione coatta del rapporto con l'intermediario A in data 24.11.2023;
- (ii) nel momento in cui è stato disposto il *recall* dei bonifici (25 e 26/09) sul conto transitavano euro 500.000,00 senza che l'intermediario si ponesse degli interrogativi relativamente alla natura dei fondi; in proposito, i dati statistici riportano un fatturato medio di € 184.402,00 annui per imprese di consulenza informatica con codice ATECO 62.20.10 come la società in questione che collidono con le entrate di € 500.000,00.

Infine, quanto all'intermediario C, parte ricorrente, anzitutto riconosce che l'importo accreditato sul conto corrente della società truffaldina è pari a € 20.000,00 e non € 40.000,00. In secondo luogo, evidenzia che:

- (i) l'intermediario afferma di aver aperto il rapporto pochi mesi dopo la costituzione della società in un momento in cui non vi erano a carico della stessa segnalazioni negative; tuttavia, da un lato, l'intermediario non ha specificato la data precisa di apertura del conto; dall'altro, l'estinzione coatta del rapporto radicato presso l'intermediario A per paventate irregolarità è intervenuta in data 24.11.2023 e quindi in un momento vicino all'apertura del rapporto;
- (ii) l'intermediario non ha prodotto alcuna documentazione volta ad accertare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e la modalità attraverso cui tali obblighi sono stati assunti;
- (iii) quanto al danno da perdita di *chance*, le caratteristiche di tracciabilità dei pagamenti tramite bonifico, rendevano possibile un recupero utile dei fondi mediante l'intervento delle banche ordinanti o dell'Autorità Giudiziaria;
- (iv) l'intermediario avrebbe dovuto dunque astenersi dall'operazione ed effettuare una segnalazione alla UIF ex art. 35 e art. 42 D. Lgs 131/2007.

Gli intermediari A e B hanno a loro volta controveplicato. Il primo per puntualizzare che le informazioni consultate nelle banche dati prima dell'apertura del rapporto non evidenziavano alcuna anomalia e che, comunque, eventuali segnalazioni effettuate dall'intermediario sono coperte da riservatezza. Ribadisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. L'intermediario B puntualizza a sua volta che:

- (i) gli obblighi di segnalazione ("SOS") sono coperti da segreto istruttorio e, pertanto, le relative comunicazioni non sono divulgabili a favore di terzi che, nell'erronea convinzione di effettuare investimenti di *trading online*, hanno effettuato bonifici non dovuti;
- (ii) sempre lato AML, si rileva come la società fosse regolarmente esistente e costituita;
- (iii) al momento della ricezione dei *recall*, il conto corrente del beneficiario era ormai incapiente, così come dimostrato da documentazione già prodotta in sede di controdeduzioni;
- (iv) ad ogni modo, ammesso e non concesso che il conto corrente fosse capiente, la procedura di *recall* non dà alcuna garanzia di restituzione dei fondi a favore del *solvens*, essendo comunque rimessa all'esclusiva volontà *dell'accipiens*.

DIRITTO

Materia del contendere sono 8 bonifici per il complessivo importo di € 86.000,00 (così rettificato in da parte ricorrente in sede di repliche, per effetto della minor quantificazione di quanto preteso a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell'intermediario C). Più esattamente si tratta dei seguenti importi:

- (a) un bonifico di € 1.000,00 del 10/11/2023 e di € 25.000,00 del 17/11/2023 a favore della società V** presso il conto corrente radicato presso l'intermediario A per totali € 26.000,00;
- (b) un bonifico di € 20.000,00 del 25/06/2024, di € 10.000,00 del 28/06/2024 e di € 10.000,00 del 08/07/2024 a favore della società V** presso il conto corrente radicato presso l'intermediario B: totali € 40.000,00;
- (c) un bonifico di € 5.000,00 del 25/01/2024, di € 10.000,00 del 29/01/2024 e di € 5.000,00 del 30/01/2024 a favore della società V** presso il conto corrente radicato presso l'intermediario C: totali € 20.000,00.

Tenuto conto di quanto specificato nella denuncia e nel ricorso è pacifico che le operazioni oggetto del contendere sono state eseguite direttamente da parte ricorrente, il quale – cadendo vittima di un raggio – ha personalmente disposto il pagamento, seguendo le istruzioni impartite dal frodatore, nella prospettiva di effettuare degli investimenti interessanti. Il fatto che le operazioni oggetto di domanda siano stati disposti volontariamente da parte ricorrente esclude che possa essere configurata una responsabilità oggettiva degli intermediari convenuti, comunque PSP del beneficiario, con ogni conseguente effetto anche in termini di oneri probatori.

La dedotta responsabilità degli intermediari in questione si fonda sulla violazione della disciplina in materia di antiriciclaggio e degli obblighi di adeguata verifica della clientela: parte ricorrente lamenta la violazione della normativa antiriciclaggio, segnatamente degli obblighi di adeguata verifica in sede di apertura del rapporto (art. 17), degli obblighi di segnalazione alla UIF e degli obblighi di astensione disciplinati dall'art. 35 all'art. 42. La domanda non può trovare accoglimento neppure in questa diversa prospettiva.

Anche a voler superare l'orientamento secondo cui l'eventuale mancato rispetto della normativa antiriciclaggio non possa comunque far discendere obblighi risarcitori della Banca a favore del soggetto che ha disposto il bonifico, stante la sua *ratio*, finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico (tanto che laddove fosse provata la violazione degli obblighi nascenti dalla violazione della normativa antiriciclaggio, questo darebbe luogo all'irrogazione di una sanzione e non a un diritto al risarcimento del danno), sta di fatto che ai fini della prospettata responsabilità aquiliana (anche in termini di perdita di *chance*) occorrerebbe che il dedotto mancato rispetto delle richiamate disposizioni fosse causalmente determinante sulla realizzazione della truffa. Il che all'evidenza non è. Assorbente è in proposito il rilievo per cui *“pur eliminando mentalmente l'eventuale condotta inadempiente dell'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto di conto corrente del beneficiario delle operazioni contestate, la truffa perpetrata ai danni del cliente si sarebbe comunque verificata giacché le operazioni sono state eseguite personalmente dal ricorrente, sicché la corretta identificazione del beneficiario/truffatore non avrebbe comunque impedito la truffa (cfr., Collegio di Torino, dec. n. 12845/24; Collegio di Palermo, dec. n. 5446/22; Collegio di Bari, dec. n. 5524/25)”* (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 8099). Nel caso di specie, in particolare, la truffa è stata perpetrata tramite contatti con soggetti sconosciuti, cui è stato dato credito dopo asseriti controlli, all'esito dei quali parte ricorrente afferma non essere stati rilevati avvisi o alert di abusivismo finanziario diramati dalla Consob o da altra Autorità di vigilanza straniera; così come in altri casi oggetto delle richiamate decisioni le truffe patite erano il risultato di abbozzamenti tramite annunci civetta cui era stato dato credito. Il tutto al fine di effettuare investimenti per somme significative, spesso in strumenti finanziari ad altro rischio (con ogni conseguente effetto anche in termini di *chance* di successo) nella prospettiva di ingenti guadagni.

Né soccorrono nel senso voluto da parte ricorrente neppure gli obblighi di tutela posti a carico degli intermediari anche a prescindere da quanto si è detto sopra in relazione alla normativa UIF e ai correlati obblighi di astensione: difatti a fronte dell'assenza di elementi che attestino l'anomalia delle operazioni

disposte da parte ricorrente non scatta alcun obbligo di impedirne l'esecuzione, in particolare laddove la domanda sia stata proposta nei confronti del PSP del beneficiario.

Infine, non può trascurarsi il fatto che tutti i richiami dei bonifici sono stati eseguiti nel settembre 2024 e quindi mesi dopo la loro avvenuta contabilizzazione, il che di per sé vanifica le chance di recupero. Le considerazioni che precedono valgono altresì per il rigetto della domanda subordinata avente ad oggetto il danno da perdita di *chance* (che peraltro è anche del tutto fornita di sostegno probatorio).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE